



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2024 - N. 38

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016 – COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N.100 ED APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE NEL PIANO APPROVATO DALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO PRECEDENTE

L'anno duemilaventiquattro, Addì trenta, del mese di dicembre, alle ore 10:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CARIZZONI PATRIZIA	SINDACO	Si	
ROTA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Si	
VERGAZZOLI CLARA	CONSIGLIERE	Si	
TORRI ANDREA	CONSIGLIERE	Si	
ZUBANI SANTO FIORINO	CONSIGLIERE	Si	
BARRO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Si	
VARALLI GABRIELLA	CONSIGLIERE	Si	
BELLI CRISTINA	CONSIGLIERE	Si	
GOTTI GIORGIO	CONSIGLIERE	Si	
AVOGADRI LUIGI	CONSIGLIERE	Si	
BIOLGHINI ANGELO	CONSIGLIERE	Si	

Tot. 11 Tot. 0

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Tiraboschi il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Patrizia Carizzoni, SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Avogadri fa un intervento slegato dal punto in cui ringrazia l'amministrazione per avere condiviso alcune scelte. Per quanto vi siano giustamente differenze, vi è comunque un'interlocuzione positiva.

La Sindaca prende la parola e illustra la deliberazione, evidenziando che il comune di Castro ha solo due partecipate, Uniacque spa e Val Cavallina servizi srl per il quale si delibera il mantenimento. La TAS è stata invece liquidata.

Avogadri richiama la legge Gallo sul servizio idrico integrato e si dispiace dell'adesione collettiva alla società Uniacque in quanto non vi è una trasparenza sulle tariffe.

Barro interviene sostenendo che le tariffe sono deliberate molto probabilmente con l'accordo dei comuni. Avogadri sostiene che approvò pure lui il conferimento perché vi erano problemi anche di altra natura, anche di confronto con altri paesi.

Prosegue brevemente il dibattito in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Castro con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05/10/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 39 del 29.11.2018 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2017;
- con deliberazione consiliare n. 37 del 28.12.2019 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2018;
- con deliberazione consiliare n. 16 del 29.12.2020 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2019;
- con deliberazione consiliare n. 27 del 28.12.2021 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2020;
- con deliberazione consiliare n. 26 del 20.12.2022 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2021;
- con deliberazione consiliare n. 31 del 27/12/2023 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2022;

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 20 del T.U.S.P. ha disposto che entro il 31/12 di ogni anno le Amministrazioni pubbliche adottassero un provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie;
- In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 20, comma 3 del T.U.S.P., il predetto provvedimento di revisione sarà trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura istituita presso il Mef prevista dall'art. 15 T.U.S.P.SP.;

RILEVATO CHE, dagli esiti della citata revisione ordinaria di cui alla suddetta delibera consiliare n. 31 del 27/12/2023 risulta:

- il mantenimento della partecipazione diretta nelle seguenti società:
 - Uniacque SpA;
 - Val Cavallina Servizi Srl.
- il mantenimento della partecipazione indiretta nelle seguenti società:
 - E.S.C.O. Comuni S.R.L. - 40% tramite società VCS srl;
- la dismissione per liquidazione della partecipazione diretta nelle seguenti società:
 - Tutela Ambientale del Sebino Srl;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27/11/2023 si è approvato lo scioglimento e messa in liquidazione della società in attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del consiglio comunale ed in data 28/12/2023, con atti notarile del notaio Bigoni, la società ha ceduto i rami d'azienda rispettivamente ad Uniacque Spa per la parte Bergamasca ed Acque Bresciane Srl per la parte Bresciana;

PRESO ATTO dei modelli appositamente predisposti dal MEF relativi a “Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

PRESO ATTO dell'aggiornamento dei predetti modelli pubblicato dal MEF il 08 novembre 2022 di cui è necessario tener conto ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche 2021;

VISTI gli Allegati costituenti il Documento di razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Castro, redatto ai sensi dell'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. in coerenza con i modelli all'uopo predisposti dal MEF e le schede sintetiche delle partecipazioni;

DATO ATTO che la presente deliberazione, pur non rientrando nelle previsioni dell'art. 239 del T.U.E.L. non determinando la costituzione di nuove società o l'acquisto di nuove partecipazioni né tantomeno l'adozione di nuove modalità organizzative di servizi pubblici, non è soggetta all'espressione del parere del revisore;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti e contrari nessuno, espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** di approvare la relazione, da adottarsi ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano approvato dall'amministrazione nell'anno precedente a quello della rilevazione in corso, dando atto che la suddetta relazione è costituita da apposite schede contenenti le informazioni relative alle singole partecipazioni interessate da misure di razionalizzazione;
3. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31.12.2023 delle Società in cui il Comune di Castro detiene partecipazioni, così come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. N. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **DI STABILIRE** le seguenti azioni di razionalizzazione:
 - **TAS - Tutela Alto Sebino srl:** con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27/11/2023 si è approvato lo scioglimento e messa in liquidazione della società in attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del consiglio comunale ed in data 28/12/2023, con atti notarile del notaio Bigoni, la società ha ceduto i rami d'azienda rispettivamente ad Uniacque Spa per la parte Bergamasca ed Acque Bresciane Srl per la parte Bresciana;

5. **DI STABILIRE** il mantenimento nelle seguenti società:

- **VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.** è la società individuata dal comune di Castro per gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pertanto, rientra nel perimetro dei servizi a interesse generale. Rispetta tutti i criteri individuati dal TUSP per il mantenimento della partecipazione.
- **UNIACQUE S.p.A. risponde** ad un obbligo di Legge nazionale e regionale che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO). UNIACQUE SPA è la società individuata, mediante procedura di evidenza pubblica, dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo. Il servizio idrico integrato rientra tra i servizi di interesse generale, indispensabile alla collettività. È necessario che venga erogato per il tramite di un'Autorità pubblica al fine di garantire i requisiti della continuità, omogeneità, accessibilità fisica ed economica, qualità e non discriminazione; tutti requisiti indispensabili per l'erogazione di un servizio pubblico a livello locale. Rispetta tutti i criteri individuati dal TUSP per il mantenimento della partecipazione.
- **ESCO COMUNI S.R.L.** rappresenta per il comune di Castro una partecipazione indiretta e fornisce dei servizi dietro affidamento diretto di redazione del PAES una volta ogni biennio. Il Consiglio stabilisce il mantenimento. Si delega la giunta ed il consigliere delegato a sollevare la questione in sede di assemblea dei soci e valutare in tale sede le azioni operative più opportune per eventuale razionalizzazione della partecipazione.

6. **DI DARE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a norma dell'art. 20, comma 3, del TUSP alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società” di cui all'art. 15 T.U.S.P.;

8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle società partecipate in via diretta dal Comune di Castro;

9. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Razionalizzazione Periodica Partecipazioni Pubbliche”.

Infine, con voti favorevoli n.11, contrari ed astenuti nessuno, espressi dai n.11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castro, li 30/12/2024

**Il Responsabile dell'AREA
AMMINISTRATIVA**
Patrizia Carizzoni

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere **Favorevole** in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castro, li 30/12/2024

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria
Patrizia Carizzoni

Letto, approvato e sottoscritto:

SINDACO

Sig.ra Patrizia Carizzoni

SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea Tiraboschi

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Il Segretario Comunale

Dott. Andrea Tiraboschi

Addi,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Castro, lì 30/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea Tiraboschi